



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero

31

Del

22-02-2017

Registro Generale

N. 16 RAGIONERIA

OGGETTO:	POLIZZA PATRIMONIALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, TRAMITE GARA INFORMATICA CERTIFICATA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z1C1D7D974
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si è reso necessario incaricare un soggetto esterno specializzato a cui affidarsi per la stipula di polizza assicurativa di responsabilità patrimoniale nel rispetto delle caratteristiche di cui alla scheda allegata alla lettera di invito ;

Dato atto che tale servizio può essere assicurato solo ricorrendo ad individuare sul mercato un operatore economico dotato delle necessarie risorse strumentali ed umane , ricorrendo ad una procedura negoziata nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione , trasparenza , proporzionalità e pubblicità;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Preso e dato atto che:

- che l'oggetto del contratto è la stipula di polizza assicurativa di responsabilità patrimoniale nel rispetto delle caratteristiche di cui alla scheda allegata alla lettera di invito , per il periodo dal 01.02.2017 al 31.12.2018;
- Il fine che si intende perseguire con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto è la copertura assicurativa di cui alle caratteristiche della scheda tecnica allegata;

- si procederà con l'affidamento ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. a) del Codice degli appalti d. lgs. 50-2016 attraverso una procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara

Visti altresì:

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso Al sistema telematico SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) messo a disposizione da Regione Lombardia, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Sintel, dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta,

Rilevato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 " per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni", sicchè si può affermare:

1) Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di acquisto, poi si distingue in:

a) «strumenti di acquisto», regolati dalla successiva lettera c) come "strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo". Rientra tra gli strumenti di acquisto (numero 3) della lettera c) "il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo", cioè mediante ordine di acquisto diretto;

b) «strumenti di negoziazione», regolati dalla successiva lettera d) come "strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo". Rientrano tra gli strumenti di negoziazione (numero 3 della lettera d) "il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati

attraverso confronto concorrenziale”, cioè mediante richiesta d’offerta.

2) il comma 6 dell’articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”.

Sotto la soglia dei 40.000,00 euro appare dunque possibile anche avvalersi della modalità di richiesta di offerta da attivarsi sul sito www.sintel.regione.lombardia.it, dove si sono individuate le caratteristiche tecniche del servizio;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c) trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs 50/2016;

Visto l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti altresì:

- il bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016-2017-2018;
- l’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota appaltanti	stazioniQuota operatori economici
Inferiore a € 40.000,00	Esente	Esente

Rilevato che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il Servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

In particolare:

- in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal pagamento del contributo;
- in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

Atteso che, in data 25.11.2016 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z1C1D7D974;

Dato atto che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo _ 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

Visti

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del SINTEL E-PROCUREMENT della Pubblica Amministrazione predisposte dalla Regione Lombardia;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento del servizio di cui in premessa tramite Sintel, attraverso richiesta di offerta ed invitando allo scopo n. 1 ditta specializzata presente su Sintel , ponendo a base di gara la somma di € 3.400,00 a cui applicare il criterio dello sconto unico percentuale ;
2. di indicare come spesa presunta per il servizio in oggetto l'importo di € 3.400,00 , ogni altro onere incluso;
3. di precisare che l'impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione del servizio;
4. di approvare in allegato " A " la lettera di richiesta di offerta , in allegato " B " l'autocertificazione ex art. 38-D.Lgs. 163-2006, in allegato " C " la dichiarazione di cui alla legge 136-2000, in allegato "D" il modello di cui al codice di comportamento , in allegato "E" il modello di cui al patto di integrità ed in allegato "F" in modello di dichiarazione per il DURC
5. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GOLDANIGA FRANCESCO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.